

Capo I – Norme generali

Art. 1 – Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ovvero i servizi con i quali si provvede al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Gli stessi possono essere svolti attraverso i seguenti servizi:
 - a) servizio di taxi;
 - b) servizio di noleggio con conducente mediante autovetture fino a 9 posti, così come individuati dall'art. 1, comma 2 lettera a) e b) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".
- 2) Tali servizi sono altresì disciplinati dalle seguenti norme:
 - a) articoli 19, punto 8) e 85) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo codice della Strada);
 - c) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada)
 - d) D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - f) art.8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - g) Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
 - h) Legge Provinciale 9 luglio 1993, n. 16 "Legge Provinciale sui trasporti";
 - i) Decreto dirigenziale 24 novembre 2011, n. 291 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 2 – Servizio di taxi

- 1) Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
- 2) I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento comunale.

- 3) Il servizio è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata telefonica.
- 4) L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.
- 5) La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.

Art. 3 – Servizio di noleggio con conducente mediante autovetture fino a 9 posti

- 1) Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.
- 2) L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.
- 3) I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
- 4) Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.
- 5) La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 4 – Numero delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio comunale stabilisce, sentita la commissione consultiva trasporti di cui all'articolo 5, il numero delle licenze rilasciabili per il servizio di taxi e il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per autovetture fino a 9 posti, ivi comprese quelle da adibire al trasporto dei portatori di handicap di particolari gravità, per garantire un ottimale servizio alla cittadinanza.
- 2) L'organico dei veicoli fissato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
 - a) servizio di taxi con autovettura: ***n. 0 (zero) licenze.***
 - b) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a 9 posti): ***n. 1 licenze.***
 - c) servizio di noleggio con conducente mediante autovettura per il trasporto di portatori di handicap: sulla base di specifiche e motivate esigenze adeguatamente documentate.

Art. 5 – Commissione consultiva trasporti

- 1) È istituita una Commissione consultiva trasporti per esprimere il parere circa il numero delle licenze e autorizzazioni, nonché per ogni altra determinazione che comporti modifiche sostanziali al servizio, per la segnalazione di problemi e proposte e per ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento.

- 2) La Commissione è costituita:
 - a) dall'Assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) da due rappresentanti della categoria dei noleggiatori e dei tassisti con richiesta di designazione da inoltrare alla Associazione degli Artigiani;
 - d) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Alle sedute della commissione partecipa un funzionario dell'ufficio con funzione verbalizzante.
- 3) La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare. In caso di decadenza, o di scioglimento del Consiglio comunale, i componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nomina della nuova commissione.
- 4) La richiesta dei componenti da parte delle Associazioni artigianali e delle Associazioni degli utenti deve pervenire al comune entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso di omessa designazione nel predetto termine, il Responsabile del Servizio provvede autonomamente.
- 5) I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato morivo, per tre volte consecutive.
- 6) La Commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta articolata per argomenti da parte di almeno 3 componenti, con avviso mediante raccomandata, posta elettronica certificata, o notificata tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.
- 7) Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
- 8) La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Capo II – Norme per l'esercizio

Art. 6 – Titolo per l'esercizio del servizio

- 1) Il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente possono essere esercitati solo da soggetti muniti rispettivamente di apposita licenza e autorizzazione rilasciate dal Comune, di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 2) Ogni licenza e/o autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 7 – Condizioni di esercizio

- 1) In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;

- il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
- 2) E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate anche da Comuni diversi.
- 3) Il titolare di licenza taxi non può esercitare altra attività lavorativa, in via prevalente, che pregiudichi la qualità del servizio.

Art. 8 – Figure giuridiche di gestione

- 1) I titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente, al fine dell'esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, punti b) e c), è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista o il noleggiatore, previa domanda, è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 3) Per le ditte individuali il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente devono essere esercitati direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto dall'articolo 20.
- 4) Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale e iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio I.A.A., qualora istituito.
- 5) Possono inoltre essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 9 – Concorso per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio da rimessa con automezzo fino a 9 posti vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli ed esami.
- 2) La commissione di concorso è composta dal Segretario Comunale, dal funzionario dell'Ufficio comunale competente, dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato e da un Funzionario della Provincia Autonoma di Trento esperto in trasporti.
- 3) I candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiano o di uno Stato della Comunità europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito;
 - c) idoneità morale ovvero assenza di cause di impedimento di cui all'art. 10;
 - d) possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale;
 - e) residenza o domicilio nell'ambito del territorio provinciale;
 - f) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti nel bando.
- 4) I candidati al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio con conducente, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono dichiarare:
 - a) la disponibilità nel Comune autorizzante di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio. Per tale sede deve intendersi il luogo presso il quale i veicoli si trovano a disposizione dell'utenza e presso il quale si effettuano le prenotazioni del servizio di trasporto e deve pertanto risultare identificabile, riconoscibile dall'utente e opportunamente presidiata;
 - b) numero del personale che si intenda adibire al servizio.

Art. 10 – Cause di impedimento al rilascio della licenza

- 1) Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi abbia riportato le seguenti condanne:
 - a) condanna irrevocabile alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni;
 - b) condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni;
 - c) condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - d) condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

- e) coloro che risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) coloro che risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
 - 3) La licenza e l'autorizzazione non possono inoltre essere rilasciate da chi:
 - a) sia incosso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
 - b) abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri Comuni.

Art. 11 – Contenuti del bando di concorso e titoli preferenziali

- 1) Il bando di concorso è approvato entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune delle licenze o delle autorizzazioni e vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
- 2) I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente di una sola autorizzazione per ogni bando.
- 3) Il bando di concorso dovrà specificare:
 - il numero delle licenze e delle autorizzazioni messe a concorso;
 - le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione;
 - le materie e le prove d'esame, nonché le relative modalità di svolgimento;
 - schema di domanda con dichiarazione dei requisiti e delle cause di impedimento.
- 4) La prova d'esame verte principalmente sulla conoscenza del regolamento comunale, della toponomastica, delle principali località e frazioni comunali e sono limitrofe, dei principali edifici e luoghi pubblici, nonché di ogni altra materia che la Commissione ritenga rilevante ai fini del servizio.
- 5) Costituiscono titoli preferenziali:
 - a) avere esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno 6 mesi;
 - b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
 - c) non essere mai incosso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida;
 - d) utilizzare una vettura a metano, oppure ibrida (motore elettrico-benzina), oppure gas-benzina;

e) utilizzare una vettura con più di cinque posti, conducente compreso.

Art. 12 – Presentazione delle domande e fasi di svolgimento del concorso

- 1) La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni deve essere presentata in carta semplice con l'indicazione di tutti i requisiti richiesti nel bando.
- 2) La Commissione di concorso svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
 - b) procede alla valutazione dei titoli e redige il relativo punteggio;
 - c) comunica agli interessati la data fissata per la prova d'esame ed espleta le prove di concorso;
 - d) trasmette alla Giunta comunale la graduatoria per la relativa approvazione.

Art. 13 – Validità della graduatoria ed assegnazione delle autorizzazioni

- 1) La graduatoria ha validità di tre anni dall'approvazione e viene utilizzata per la copertura di licenze ed autorizzazioni che si rendono vacanti durante il periodo di validità fino al suo esaurimento.
- 2) L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.
- 3) Qualora due o più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio, la licenza o l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.

Art. 14 – Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione

- 1) Il rilascio della licenza o dell'autorizzazione è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e all'esibizione dei seguenti documenti:
 - a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taci o di noleggio con conducente;
 - b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing;
 - c) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.
- 2) La mancata esibizione dei documenti entro 90 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso comporta la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione. Il Dirigente del Servizio ha facoltà di concedere, su richiesta scritta, una proroga dei termini per validi e documentati motivi.
- 3) L'assegnatario di licenza di taxi deve inoltre provvedere alla piombatura del

tassametro del veicoli destinato a taxi ed alla sottoscrizione del relativo verbale presso il Comando di Polizia Locale.

Art. 15 – Provvedimenti successivi al rilascio della licenza e dell'autorizzazione

- 1) Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il titolare della licenza o dell'autorizzazione dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

Art. 16 – Validità della licenza e dell'autorizzazione

- 1) La licenza e l'autorizzazione d'esercizio hanno validità illimitata ferma restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il responsabile del procedimento verifica periodicamente o qualora ne ravvisi l'opportunità, anche a campione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 17 – Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione d'esercizio

- 1) La licenza o l'autorizzazione d'esercizio fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda.
- 2) Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992. n. 21, il trasferimento è concesso a persona in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, su richiesta del titolare che si trovi in possesso di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio e per il ritiro definitivo della patente di guida.
- 3) Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
- 4) in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 commi 2 e 3.
- 5) in alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa autorizzazione del Dirigente del Servizio, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza o l'autorizzazione decade.
- 6) Ove subentri nella licenza un minore ovvero un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, è consentito richiedere la sospensione della licenza/autorizzazione per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati morivi, decorrenti dal

decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, il titolo autorizzatorio non potrà più essere trasferito ad altro soggetto, ma dovrà essere restituito al Comune. In alternativa, è consenti agli eredi appartenenti al nucleo familiare o ai loro legittimi rappresentanti nominate un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali ai fini dell'esercizio provvisorio per la durata di due anni, fermo restando per gli eredi minori la possibilità di farsi sostituite alla guida da persone in possesso dei requisiti fino al raggiungimento della maggiore età così come previsto dal 2° comma dell'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

- 7) Al titolare che abbia trasferito la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 18 – Domanda per il subentro nella titolarità della licenza

- 1) La domanda per il subentro nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio deve essere presentata entro i termini previsti, in carta legale, alla struttura comunale competente del Comune.
- 2) Il richiedente dovrà produrre copia dell'atto di trasferimento ed indicare in domanda:
 - a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
 - b) di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti;
 - c) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 commi 2 e 3.
- 3) Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dovrà indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalle persone aventi pari titolo.
- 4) Il rilascio della licenza o autorizzazione d'esercizio è comunque subordinato agli adempimenti prescritti dall'art. 14.

Art. 19 – Inizio e sospensione attività

- 1) Nel caso di assegnazione o di acquisizione della licenza/autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio, salvo concessione di proroga di ulteriori 90 giorni per cause non imputabili al titolare della licenza o dell'autorizzazione adeguatamente documentate.
- 2) Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è comunque tenuto a comunicare per iscritto alla struttura comunale competente da data di inizio nell'attività.
- 3) Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto alla struttura comunale competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

Art. 20 – Sostituzione e collaborazione familiare alla guida

- 1) I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 9, commi 2 e 3, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile (impresa familiare).
- 2) I titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti, temporaneamente, da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 commi 2 e 3 in presenza di uno dei seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi o servizio sostitutivo;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di gestione per sostituzioni non superiore a 6 mesi.
- 4) Il titolare della licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente deve comunicare la sostituzione alla guida alla struttura comunale competente. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione da parte del sostituto concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 commi 2 e 3 nonché l'osservanza della disciplina nei rapporti di collaborazione.

Art. 21 – Caratteristiche della autovettura

- 1) Le autovetture adibite a taxi e a noleggio con conducente devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
 - a) le autovetture devono essere collaudate ad uso pubblico per il servizio di taxi o di noleggio con conducente;
 - b) le autovetture di nuova immatricolazione, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
 - c) le autovetture per il servizio di trasporto pubblico non di linea tramite il servizio di taxi devono avere la carrozzeria di colore bianco. Su entrambe le portiere anteriori devono apparire: lo stemma del Comune, le parole "Comune di Calliano", "Servizio Pubblico", la parola "taxi", il numero della licenza.
 - d) per il servizio di taxi, la piastrina riproducente la scritta "Servizio Pubblico" deve essere collocata nella parte posteriore dell'autovettura, in prossimità della targa di immatricolazione;
 - e) il segnale luminoso di "Taxi" deve essere applicato in modo inamovibile sul tetto dell'autovettura. Il segnale luminoso "Taxi", collegato direttamente al tassametro deve sempre indicare la disponibilità dell'autovettura: segnale acceso indica Taxi

- libero, segnale spento indica taxi occupato;
- f) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio";
 - g) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.
- 2) Ogniqualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carte di circolazione, dovranno informare la struttura comunale competente ed effettuare la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Art. 22 – Tassametro

- 1) Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere munite di tassametro omologato per la lettura del corrispettivo della corsa.
- 2) Il tassametro deve essere installato sul lato opposto a quello di guida, in posizione ben visibile al passeggero e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dal Comune, nonché collaudato e regolarmente piombato a cura del Comando di Polizia Locale.
- 3) Nel caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro con le modalità stabilite dal presente regolamento.
- 4) Il tassametro deve essere azionato nel momento in cui il taxi inizia il servizio e interrotto a servizio concluso.
- 5) Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
- 6) La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
- 7) In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonia, al Comando di Polizia Municipale e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatua.
- 8) In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
- 9) Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il presso della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

10) I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

11) I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il Comando di Polizia Locale.

Art. 23 – Tariffe

- 1) il Consiglio comunale stabilisce le tariffe ovvero i limiti minimi e massimi per la prestazione del servizio taxi, nonché le condizioni di trasporto. La tariffa potrà essere aggiornata annualmente dalla Giunta comunale secondo gli indici ISTAT.
- 2) La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
- 3) La tabella riproducente le tariffe, stampata in lingua italiana, tedesca ed inglese, deve essere vistata dal Comune ed esposta all'interno dell'autovettura in modo visibile ai passeggeri.
- 4) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente e il vettore.

Art. 24 – Trasporto disabili

- 1) il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante le fasi del trasporto, compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.
- 2) Il trasporto delle carrozzine per disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 25 – Sostituzione dei veicoli

- 1) Chi intende sostituire il proprio autoveicolo dovrà presentare domanda in bollo al Responsabile del Servizio che ha rilasciato la licenza/autorizzazione, indicando tipo, caratteristiche e numero di telaio dell'autoveicolo.
- 2) Il Responsabile del Servizio dopo le necessarie verifiche, provvederà al rilascio del nulla-osta per il collaudo ed in seguito procederà ad annotare sulla licenza/autorizzazione le necessarie variazioni.
- 3) È autorizzata dal Responsabile del Servizio e la sostituzione temporanea dell'autoveicolo, fermo per riparazione, con altro avente i requisiti prescritti, valendosi della licenza/autorizzazione dell'autoveicolo in riparazione.

Art. 26 – Posteggio dei taxi

- 1) Le autovetture adibite a taxi sostano in appositi posteggi individuati dall'Amministrazione comunale e segnati da cartelli indicatori.
- 2) I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di

arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. È tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.

- 3) È consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, purché non in prossimità e/o in vista del posteggio e quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
- 4) L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 5, ha facoltà di istituire nuovi posteggi, di sopprimere quelli esistenti o di interdirne temporaneamente l'uso quando lo ritenga necessario (in casi di necessità ed urgenza e fatto salvo l'interesse pubblico anche in pendenza del parere della citata Commissione).
- 5) È consentita la sosta per servizio, in occasione di pubbliche, in prossimità di teatri, stadi e/o luoghi di spettacolo, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Locale o dalle altre Forze dell'Ordine, sempre ché la sosta non rechi intralcio al traffico e alla viabilità.

Art. 27 – Turni e orari di servizio

- 1) Il servizio pubblico di taxi deve essere garantito secondo turni e orari stabiliti dal Responsabile del Servizio, sentita la commissione di cui all'art. 4.
- 2) I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati.
- 3) Qualora a seguito di circostanze imprevedibili e/o per causa di malattia, infortunio e ferie i turni di servizio non possano venire rispettati o modificati, il taxista è tenuto a darne immediata comunicazione anche telefonica agli uffici comunali competenti oltre che ai colleghi, qualora l'assenza sia superiore ai 7 giorni lavorativi.

Art. 28 – Interruzione del servizio

- 1) Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato dal tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
- 2) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo del corrispondente al percorso effettuato.
- 3) Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.
- 4) Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo 36 del presente regolamento, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 29 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

- 1) Previa deliberazione della Giunta comunale, i taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, sentito il concessionario del trasporto pubblico di linea.

Capo III – Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti

Art. 30 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

- 1) Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza o dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

Art. 31 – Reclami

- 1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati alla struttura comunale competente o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti, informano il dirigente di Servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

Art. 32 – Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

- 1) I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
 - b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
 - c) tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - f) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - g) non trasportare animali di proprietà;
 - h) non tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;
 - i) depositare presso il Comando di Polizia Locale qualunque oggetto dimenticato sulla vettura dai clienti;
 - j) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - k) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
 - l) non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non

- inerenti il servizio;
- m) non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
 - n) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Locale e da altri agenti della Forza Pubblica;
 - o) predisporre opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
 - p) fermare il veicolo e interrompere il servizio dolo su richiesta dei passeggeri e in casi si accertata forza maggiore o pericolo;
 - q) non togliere ovvero non occultare o falsificare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
 - r) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quanto il trasporto è concluso;
 - s) non apportare modifiche al tassametro e sottoporlo alla necessaria verifica quando richiesto dal Comune;
 - t) non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato;
 - u) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio se richiesto;
 - v) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo il tariffario, l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami;
 - w) non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
 - x) non chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - y) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituti alla guida in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 e comunque solo con personale autorizzato;
 - z) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune.
- 2) Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 33 – Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea

- 1) I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno diritto a:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della

- toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali tranne i cani per i non vedenti;
 - d) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - e) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - f) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - g) rifiutare la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - h) interrompere la corsa in caso di inosservanza dei divieti imposti agli utenti del servizio e previsti dall'art. 34;
 - i) richiedere agli utenti che arrecano danno al veicolo il risarcimento del danno e, ove sia ritenuto necessario, richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 34 – Comportamenti degli utenti

- 1) Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:
 - a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
 - b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
 - e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico.

Capo IV – Vigilanza e sanzioni

Art. 35 – Vigilanza e sanzioni

- 1) La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta principalmente dal Corpo di Polizia Locale e dagli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

- 2) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Locale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
- 3) La Commissione comunale di cui all'art. 5 del presente regolamento, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 36 – Visite e verifiche

- 1) I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura del Comando di Polizia Locale per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni previste dal regolamento. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
- 2) Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, il Dirigente di Servizio provvede a sospendere la licenza o l'autorizzazione assegnando all'interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell'automezzo. Trascorso inutilmente il termine, la licenza o l'autorizzazione viene revocata. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, alla struttura comunale competente, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

Art. 37 – Pubblicità sugli automezzi

- 1) L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, degli automezzi è ammessa nel rispetto delle norme vigenti.
- 2) Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento agli utenti del tipo di servizio svolto.

Art. 38 – Sanzioni

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie;
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione.
- 2) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 39 – Procedimenti sanzionatori

- 1) I provvedimenti di cui ai successivi articoli 40, 41, 42 e 43 sono disposti dal Dirigente di Servizio secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative prevede le seguenti fasi:
 - a) l'organo accertante entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede alla contestazione all'interessato degli addebiti;
 - b) entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti o chiedere di essere sentito personalmente;
 - c) dopo la valutazione della documentazione eventualmente prodotta e l'ascolto dell'interessato che ne abbia fatto richiesta vengono assunti i seguenti provvedimenti:
 - applicazione delle sanzioni amministrative previste se il fatto è fondato e provato;
 - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.
- 2) Dell'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione o revoca o decadenza, anche il competente ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Art. 40 – Diffida

- 1) Il comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione;
 - d) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- 2) Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 41 – Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecunaria da € 50 fino a € 250.
- 2) In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria.

- 3) I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Art. 42 – Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

- 1) Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la licenza o l'autorizzazione è sospesa dal Dirigente di Servizio, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi:
 - utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - prestazione del servizio taxi con tassametro manomesso;
 - comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi
 - mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dagli uffici comunali, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - violazione delle norme di cui agli articoli dal 141 al 149 ed agli articoli 154, 169, comma 2, 186 e 187 del Codice della Strada (Titolo V Norme di comportamento), se i fatti sono di particolare gravità;
 - violazione delle norme che regolano il trasporto di handicappati;
 - violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecunaria ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento;
 - violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - rifiuto della prestazione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 35.
- 2) Il periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione è proposto dal Responsabile del Servizio tenuto conto della maggiore o minore gravità della infrazione e/o dell'eventuale recidiva.
- 3) A seguito del provvedimento di sospensione, la licenza o l'autorizzazione deve essere depositata presso la struttura comunale competente.
- 4) La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 43 – Sospensione cautelare dal servizio

- 1) Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siamo sottoposti a procedimenti penale di particolare gravità, il Dirigente di Servizio, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Art. 44 – Revoca della licenza e dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione

dal servizio;

- il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi;
- svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio;
- effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
- abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
- effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa;
- a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'articolo 41;
- per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con il servizio.

Art. 45 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

- 1) La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla vigente normativa o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza del diritto della licenza o dell'autorizzazione.
- 2) Il Responsabile del Servizio, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'articolo 19 del presente regolamento;
 - quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere la licenza o l'autorizzazione, nei termini previsti dall'articolo 19 del presente regolamento;
 - per il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (ad es. rimessa).
 - per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni non giustificata da gravi motivi e autorizzata dall'autorità competente.
- 3) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione del ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.

- 4) il soggetto che sia incorso nella decadenza della licenza o dell'autorizzazione non può ottenere una nuova licenza o autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni.

Art. 46 – Rinuncia all'autorizzazione

- 1) il titolare che intende rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia allegando l'originale del titolo autorizzatorio rilasciato.

Capo V – Disposizioni finali

Art. 47 – Entrata in vigore del regolamento

- 1) Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 5 di data 05.04.1960 e s.m..
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
- 3) Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.
- 4) Le licenze di taxi e le autorizzazioni per il servizio da noleggio con conducente mediante autovettura e autobus, già in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere validità.

INDICE

Capo I – Norme generali.....	1
Art. 1 – Oggetto.....	1
Art. 2 – Servizio di taxi.....	1
Art. 3 – Servizio di noleggio con conducente mediante autovetture fino a 9 posti.....	2
Art. 4 – Numero delle licenze e delle autorizzazioni.....	2
Art. 5 – Commissione consultiva trasporti.....	2
Capo II – Norme per l'esercizio.....	3
Art. 6 – Titolo per l'esercizio del servizio.....	3
Art. 7 – Condizioni di esercizio.....	3
Art. 8 – Figure giuridiche di gestione.....	4
Art. 9 – Concorso per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.....	5
Art. 10 – Cause di impedimento al rilascio della licenza.....	5
Art. 11 – Contenuti del bando di concorso e titoli preferenziali.....	6
Art. 12 – Presentazione delle domande e fasi di svolgimento del concorso.....	7
Art. 13 – Validità della graduatoria ed assegnazione della autorizzazioni.....	7
Art. 14 – Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.....	7
Art. 15 – Provvedimenti successivi al rilascio della licenza e dell'autorizzazione.....	8
Art. 16 – Validità della licenza e dell'autorizzazione.....	8
Art. 17 – Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione d'esercizio.....	8
Art. 18 – Domanda per il subentro nella titolarità della licenza.....	9
Art. 19 – Inizio e sospensione attività.....	9
Art. 20 – Sostituzione e collaborazione familiare alla guida.....	10
Art. 21 – Caratteristiche della autovetture.....	10
Art. 22 – Tassometro.....	11
Art. 23 – Tariffe.....	12
Art. 24 – Trasporto disabili.....	12
Art. 25 – Sostituzione dei veicoli.....	12
Art. 26 – Posteggio dei taxi.....	12
Art. 27 – Turni e orari di servizio.....	13
Art. 28 – Interruzione del servizio.....	13
Art. 29 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.....	13
Capo III – Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti.....	14
Art. 30 – Responsabilità nell'esercizio del servizio.....	14
Art. 31 – Reclami.....	14
Art. 32 – Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.....	14
Art. 33 – Diritti per i conducenti del servizio di trasporto pubblico non di linea.....	15
Art. 34 – Comportamenti degli utenti.....	16
Capo IV – Vigilanza e sanzioni.....	16
Art. 35 – Vigilanza e sanzioni.....	16
Art. 36 – Visite e verifiche.....	17
Art. 37 – Pubblicità sugli automezzi.....	17
Art. 38 – Sanzioni.....	17
Art. 39 – Procedimenti sanzionatori.....	18
Art. 40 – Diffida.....	18
Art. 41 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....	18

Art. 42 – Sospensione della licenza e dell'autorizzazione.....	19
Art. 43 – Sospensione cautelare dal servizio.....	19
Art. 44 – Revoca della licenza e dell'autorizzazione.....	19
Art. 45 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.....	20
Art. 46 – Rinuncia all'autorizzazione.....	21
Capo V – Disposizioni finali.....	21
Art. 47 – Entrata in vigore del regolamento.....	21